

Codice A1502A

D.D. 10 agosto 2016, n. 550

**Mobilità in deroga - Gestione 2016 - D.I. n. 83473/2014 e L. 208/2015, art.1, co. 304 - Addendum del 27/4/2016 all'Accordo Quadro regionale del 29/12/2015 - Reiezione delle domande inserite nell'Elenco n. 14A-R.**

## VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3;
- il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga.
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, applicabili, nel caso della mobilità in deroga, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione, Inps e parti sociali in data 12 settembre 2014, con cui si recepiscono i criteri definiti con il Decreto Interministeriale n. 83473/2014 per quanto attiene i trattamenti di CIG in deroga, rimandando la definizione delle modalità gestionali della mobilità in deroga a un successivo atto, poiché in questo caso l’applicazione dei nuovi criteri era ancora oggetto di discussione fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni e province autonome.
- la Nota del Ministero del Lavoro n. 5425 del 24 novembre 2014, recante “*Definizione di aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ...*”, mirante a puntualizzare gli elementi interpretativi oggetto di dibattito con il Coordinamento delle Regioni, in cui si precisa che “... non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell’indennità ASpI o Mini ASpI, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti”, rendendo di fatto non accoglibili le nuove domande di mobilità in deroga, che sono praticamente tutte presentate al termine della fruizione di un precedente ammortizzatore sociale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015, con cui si è preso atto dell’Accordo Quadro del 12 settembre 2014 e si è autorizzata la Direzione Coesione Sociale a gestire le domande di CIG in deroga rientranti nei nuovi criteri gestionali secondo le linee di indirizzo delineate in tale documento.
- la Circolare INPS n. 107 del 27 maggio 2015, recante “Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 – Criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente”, che recepisce e sistematizza sul piano operativo le nuove disposizioni gestionali;

- l'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sottoscritto dalle parti interessate il 13 febbraio 2015, in cui si sono definite le linee gestionali della mobilità in deroga nel periodo compreso tra il 4 agosto 2014 e il 31 dicembre 2015, tenuto conto delle precisazioni contenute nella Nota Ministeriale n. 5425/2014 sopra citata e delle risorse finanziarie stimate, stabilendo in particolare di disporre nell'annualità 2015 l'approvazione di proroghe o comunque di concessioni di mobilità in deroga, della durata massima di sei mesi prevista dall'art. 3 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, unicamente a favore di chi ha già beneficiato di tale indennità nel 2014 e si trovi nel 2015 ancora in condizione di disoccupato, su presentazione di una nuova domanda;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29-1126 del 2 marzo 2015 con cui si prende atto dell'Addendum all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014 sopra citato e si autorizza la Direzione Coesione Sociale a gestire secondo tali orientamenti le domande di mobilità in deroga con decorrenza successiva al 3 agosto 2014, fino al 31 dicembre 2015;
- il Decreto Interministeriale n. 90973 dell'8 luglio 2015 con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze assegna alle Regioni e alle Province Autonome 500 milioni per la gestione 2015 degli ammortizzatori in deroga, di cui Euro 37.477.687 alla Regione Piemonte;
- l'articolo 44, comma 6 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ("Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183") in cui si precisa che *"per l'anno 2015 le Regioni ... possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione e mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite ..."* e si precisa che gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015;
- l'Addendum del 14 ottobre 2015 all'Accordo Quadro del 12 settembre 2014, poi modificato con l'intesa del 10 dicembre 2015, con cui si definiscono le modalità di gestione del 5% delle risorse attribuite alla Regione Piemonte dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 90973/2015, successivamente individuate con il Decreto Interministeriale n. 26591 del 24 dicembre 2015, e pari ad Euro 1.873.884,35, prevedendo, nel caso della mobilità in deroga, di concedere l'indennità a chi possiede, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
  - un'età non inferiore a 50 anni compiuti;
  - la fruizione di una precedente indennità ASpI o NASpI, conclusa dopo il 14 agosto 2015;
  - la condizione di disoccupato;
  - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza, stabilendo che la domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione della fruizione di ASpI o NASpI, termine che decorre dal 24 settembre se tale data cade fra il 15 agosto e il 23 settembre;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 - 2325 del 26 ottobre 2015 con cui la Giunta Regionale ha preso atto dell'Addendum sopra citato e ha demandato alla Direzione Regionale Coesione Sociale la gestione delle domande di mobilità e di CIG in deroga rientranti entro le linee operative stabilite da tale documento;
- l'art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell'esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, stanziando a tal fine la somma di 250 milioni di Euro, limitando le concessioni di mobilità in deroga a un massimo di quattro mesi e stabilendo, come per il 2015, che il 5% delle risorse può essere destinato ad interventi in deroga agli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014;
- l'Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l'annualità 2016, in cui si recepiscono le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2016, stabilendo,

per quanto riguarda la mobilità in deroga, la possibilità di concedere delle proroghe della durata massima di quattro mesi alle domande autorizzate ai sensi dell'Addendum del 14 ottobre 2015 sopra citato e la cui fruizione si è chiusa il 31 dicembre 2015, su richiesta presentata entro 60 giorni da quest'ultima data o dalla data del provvedimento regionale di concessione della mobilità in deroga, se successivo, come stabilito dall'art. 3, comma 3 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014 prima citato, rimandando ad un successivo Addendum le modalità di applicazione della riserva del 5%, in attesa della definizione del quadro finanziario;

- la Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016 emanata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, con cui si forniscono varie precisazioni sulle modalità di gestione degli ammortizzatori in deroga nell'annualità 2016;
- la Circolare INPS n. 56 del 29 marzo 2016, che definisce il quadro gestionale degli ammortizzatori in deroga per l'annualità 2016, integrando le indicazioni generali contenute nella Circolare INPS n. 107/2015 e definendo i codici di monitoraggio e di intervento che dovranno applicare le sedi territoriali INPS in sede di liquidazione dell'indennità di mobilità in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 1600024 del 23 marzo 2016 che stanziava 200 milioni per la gestione 2016 degli ammortizzatori sociali in deroga assegnando alla Regione Piemonte 14.991.075 Euro e individuando ai fini dell'applicazione della riserva del 5% la somma di Euro 749.554;
- l'Addendum all'Accordo Quadro del 29 dicembre 2015 sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalle parti sociali piemontesi in data 27 aprile 2016, con cui si definiscono le modalità di utilizzo della riserva del 5% sopra richiamata per autorizzazioni in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473/2014, destinata per il 90% al finanziamento di domande di mobilità in deroga a cui si applicano criteri analoghi a quelli previsti per il 2015, vale a dire:
  - un'età non inferiore a 50 anni compiuti alla data di presentazione della domanda;
  - la fruizione di una precedente prestazione di sostegno al reddito conclusa nel 2016;
  - la condizione di disoccupato alla data di inizio del periodo indennizzato;
  - il possesso di 12 mesi di anzianità, di cui 6 di effettivo lavoro, nell'azienda di provenienza, ampliando però la platea di destinatari anche a soggetti provenienti dalla mobilità ordinaria o dalla disoccupazione speciale edile e limitando l'erogazione dell'indennità ad un massimo di tre mensilità;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016, con cui si prende atto dell'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 e del successivo Addendum del 27 aprile 2016, e si autorizza la Direzione regionale Coesione Sociale a gestire le domande di mobilità in deroga secondo i criteri delineati in tali documenti;
- la normativa generale sulla mobilità, e in specie la Legge 23 luglio 1991 n. 223, e s.m.i., e la Legge 19 luglio 1993, n. 236 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

## **CONSIDERATO**

- che la Regione Piemonte ha pubblicato il 29 aprile 2015 sul proprio sito Internet, nella pagina dedicata alla mobilità in deroga, un Comunicato che specifica nel dettaglio le modalità gestionali previste dall'Addendum del 27 aprile 2016, richiamando in particolare il fatto che le domande presentate da chi ha terminato la fruizione di un precedente ammortizzatore prima del 27 aprile non si ritengono accoglibili, ma vanno ripresentate, per cui si prevede che la prima

scadenza ultimativa per esercitare il diritto all'indennità per questi disoccupati cada 60 giorni dopo l'approvazione dell'Addendum, vale a dire il 27 giugno, e che le domande verranno accolte in relazione alla data di inizio della mobilità in deroga, per cui, nel caso che le richieste eccedano le disponibilità finanziarie, si terrà conto, nella graduatoria che sarà necessario predisporre, della data di inizio dell'indennità e, a parità di data, della data di presentazione e, in subordine, all'età del richiedente con priorità al soggetto più anziano;

- che le agenzie territoriali INPS hanno istruito le domande pervenute, verificando il possesso dei requisiti richiesti e il rispetto dei termini di presentazione, e hanno comunicato alla Regione i dati identificativi delle istanze ai fini della reiezione o dell'autorizzazione al pagamento;
- che il presente provvedimento comprende domande segnalate dalle agenzie territoriali INPS come da respingere, in quanto mancanti di uno o più dei requisiti richiesti;
- che ai lavoratori interessati è stata regolarmente trasmessa con lettera raccomandata A/R la comunicazione di avvio del procedimento di reiezione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dando loro facoltà di presentare richiesta di riesame entro 10 giorni, senza ricevere alcun riscontro;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge, si ritiene, per quanto sopra espresso, di formalizzare la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate all'Agenzia INPS territorialmente competente afferenti alla gestione avviata con l'Addendum all'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 sottoscritto il 27 aprile 2016 riportate nell'Allegato A al presente provvedimento (Elenco n. 14A-R), dando mandato al Settore regionale Politiche del Lavoro di darne notizia sia all'INPS che alle persone interessate, specificando a queste ultime che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza. Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

- di disporre la reiezione delle domande di mobilità in deroga riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (Elenco n. 14A-R), afferenti alla gestione avviata con l'Addendum all'Accordo Quadro regionale del 29 dicembre 2015 sottoscritto il 27 aprile 2016, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016, come in premessa specificato, perché mancanti di uno o più dei requisiti richiesti, secondo quanto precisato nell'Elenco allegato, alla colonna "Causale di reiezione", considerato che alla comunicazione di avvio del procedimento, in cui si dava facoltà al richiedente di inviare una richiesta di riesame entro 10 giorni dal ricevimento, non è seguito alcun riscontro;
- di demandare al Settore regionale Politiche del Lavoro la comunicazione all'INPS e alla persona richiedente della reiezione della domanda, precisando che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Felice Alessio Sarcinelli